



Programma LIFE Ambiente

Progetto “SERIAL-WELLFIR”

Riabilitazione Integrata dei campi pozzi alimentati dal fiume Serchio

Task 4 - subtask 4.2

Valutazione collaborativa delle pratiche agricole alternative

Report sulla valutazione collaborativa delle attività agricole

Deliverable 23



COMUNE DI LUCCA

Settore 7 – Tutela Ambientale



**Scuola Superiore
Sant'Anna**
di Studi Universitari e di Perfezionamento

SOMMARIO

1. Premessa.....	2
2. Metodologia di lavoro.....	2
3. La valutazione collaborativa.....	3
3.1 <i>La percezione del problema</i>	4
3.2 <i>I rapporti acqua-agricoltura</i>	6
3.3 <i>Gli scenari futuri</i>	7
4. Valutazione delle tecniche alternative nell'ambito del Comitato Tecnico – Scientifico.....	9
5. Conclusioni.....	12

Allegati:

- ✓ Allegato 1 – verbali degli incontri con gli agricoltori
- ✓ Allegato 2 - deliberazione della G.R. Toscana 419/2006

1. Premessa

La subtask 4.2 “Valutazione collaborativa delle pratiche agricole alternative” ha visto il coinvolgimento di più partner (Comune di Lucca, SSSA, Geal, Lucca Agricola), anche per la natura multifunzionale di alcune delle attività svolte. Come previsto dal progetto i due attori principali sono stati, comunque, il Comune di Lucca e la SSSA, il primo col ruolo primario di organizzare la valutazione collaborativa (attraverso la società Ecoland srl) e la seconda come partner tecnico – scientifico che ha individuato la metodologia per lo sviluppo della valutazione e ha partecipato alle attività svolte.

2. Metodologia di lavoro

Il linea con le indicazioni di progetto, la valutazione collaborativa ha avuto i seguenti obiettivi primari:

- 1) fornire agli agricoltori strumenti che li rendessero capaci di valutare i pro e contro delle diverse tecniche agricole (convenzionale e a basso impatto secondo livelli differenziati)
- 2) coinvolgere gli agricoltori in incontri e discussioni per rafforzare il loro ruolo decisionale
- 3) migliorare consapevolezza degli agricoltori ed in generale della comunità rurale in merito al proprio ruolo nella tutela della risorsa idrica.

Lo strumento primario per lo sviluppo della subtask è stato individuato nello svolgimento di incontri dei rappresentanti dei partner di progetto con gli agricoltori e le rispettive rappresentanze sindacali. Si deve, però, rilevare come, soprattutto nel primo anno di attività, tale approccio sia stato penalizzato da alcuni avvenimenti estranei al progetto che hanno reso più difficoltoso l’avvio di una proficua collaborazione con gli operatori del settore agricolo. Tra gli altri si segnalano i tormentati rapporti con e tra le associazioni di categoria agricole, l’iter di istituzione dell’area di salvaguardia del Campo Pozzi di S.Alessio ed alcune ipotesi di futuro sviluppo del Parco Fluviale del Fiume Serchio.

Tali difficoltà, anche grazie all’ostinazione ed alla determinazione di tutti i partner coinvolti, non hanno impedito di avviare un confronto con gli agricoltori, sebbene abbiano determinato una dilatazione dei tempi di svolgimento delle attività. Il risultati raggiunti, tuttavia, sono importanti e testimoniano come gli agricoltori abbiano, sebbene con ritardo, riconosciuto l’importanza del

progetto Serial Wellfir non solo nell'approfondire le dinamiche dei fenomeni di contaminazione delle acque, ma anche nel dare voce ed ufficialità alle legittime rivendicazioni provenienti dal comparto agricolo, probabilmente il più penalizzato dall'eventuale adozione di provvedimenti restrittivi nella gestione delle attività umane in vicinanza dei campi pozzi.

L'istituzione di un comitato tecnico-scientifico misto composto sia da ricercatori che da agricoltori (subtask 4.3 – report D22) ha permesso di lavorare proficuamente all'analisi della situazione esistente, all'individuazione dei possibili correttivi e soprattutto alla formulazione di un'ipotesi "compartecipata" di organizzazione dei modelli di produzione agricola nelle aree di rispetto. Essa potrà costituire un utile punto di partenza per la stesura della proposta di legge di settore che costituisce uno dei compiti cui il progetto si prefigge di dare una risposta.

3. La valutazione collaborativa

Come anticipato, lo strumento cardine della valutazione è stato quello degli incontri organizzati dal Comune di Lucca ai quali hanno preso parte rappresentanti degli altri partner di progetto. Le difficoltà poco sopra segnalate hanno impedito l'organizzazione degli incontri prima dell'estate 2006, ma gli sviluppi sono stati piuttosto soddisfacenti.

Un elemento che si ritiene utile sottolineare è che la valutazione ha assunto il carattere di "valutazione partecipativa" proprio attraverso la partecipazione degli agricoltori o, in alcune fasi, di alcuni loro rappresentanti. In particolare, gli incontri sono stati organizzati secondo le seguenti modalità:

- **fase 1:** n. 3 incontri presso le sedi di tre circoscrizioni comunali¹ alla presenza del rispettivo presidente (o di un suo rappresentante) ai quali erano convocati tutti gli agricoltori interessati alla coltivazione dei terreni ricadenti nelle aree di studio ristrette; l'organizzazione di più incontri in più sedi distribuite sul territorio ha permesso di rendere logisticamente più favorevole la partecipazione degli agricoltori.

¹ Il 12 giugno 2006 si è svolta la riunione che raccoglieva gli agricoltori delle circoscrizioni II e IV del Comune di Lucca (campi pozzi interessati: Salicchi e S. Pietro a Vico), il 15 giugno è toccato agli agricoltori della circoscrizione VI (campo pozzi interessato: S. Alessio) ed infine il 19 giugno si sono riuniti gli agricoltori della circoscrizione V e della frazione di Filettole del Comune di Vecchiano. (campi pozzi interessati: Nozzano e Filettole)

- **fase 2**: incontro in sede unica con i rappresentanti degli agricoltori inseriti nel Comitato Tecnico – Scientifico istituito nella subatask 4.3.

I verbali degli incontri, nella forma di trascrizione delle conversazioni e successiva parziale rielaborazione dei testi ai fini di una migliore comprensione, sono riportati in allegato (Allegato 1). Essi riportano fedelmente i contenuti e lo “spirito” delle discussioni scaturite nel corso degli incontri effettuati.

Al fine di armonizzare e rendere meglio comprensibili alcuni passaggi delle discussioni, di seguito si riporta un sunto di quanto si può ricavare dall’esame di tali resoconti. Tale sunto cerca di mettere in evidenza gli aspetti più significativi di quanto è emerso dal colloquio con gli agricoltori e i contributi, espressi in maniera sintetica sotto forma di brevi sentenze precedute da un commento, sono raggruppati secondo tre temi principali: la percezione del problema, i rapporti acqua-agricoltura, gli scenari futuri.

3.1 La percezione del problema

Il quadro generale che si delinea è quello di un clima di generale sfiducia per il futuro delle aziende agricole, sia per dinamiche a livello generale, sia per fenomeni di carattere locale. La ridotta rappresentatività e la debolezza delle associazioni di categoria agricole induce gli agricoltori a ritenere sé stessi soggetti più vulnerabili di altre categorie nel momento in cui sono individuati i presunti responsabili dei fenomeni di inquinamento.

Le espressioni/riflessioni ricorrenti nel mondo agricolo sono le seguenti:

- ✓ Si avverte una forte sfiducia nel futuro dell’agricoltura e nella volontà da parte delle istituzioni (locali e comunitarie) di voler effettivamente sostenere l’attività delle aziende.
- ✓ Si ritiene che non sia riconosciuto il ruolo “sociale” svolto dall’agricoltore in quanto manutentore del territorio e l’importanza che la sua attività riveste nella tutela ambientale.

- ✓ La percezione generale è che il comparto agricolo sia “tartassato”, mentre gli altri settori produttivi (es. l’industria) godono di maggiore rispetto e di maggiore attenzione.
- ✓ Si ritiene che la terbutilazina sia utilizzata anche in ambito extra-agricolo, ma questo fatto sembra essere preso in scarsa considerazione.
- ✓ La possibilità che l’inquinamento da terbutilazina dipenda in via esclusiva dal comparto agricolo cozza con alcune tendenze in atto ed esperienze:
 - Il problema sembra nascere proprio nel momento in cui l’uso agricolo del territorio diminuisce e in passato, quando l’agricoltura era più diffusa nel comprensorio e sicuramente più intensiva di quella di oggi, non sono mai accaduti casi di inquinamento legato all’impiego di presidi fitosanitari (controsenso). In passato si sono verificati in zona fenomeni di inquinamento industriale.
 - La coltura in cui è principalmente utilizzata la terbutilazina (mais) è in forte contrazione negli ultimi anni nel comprensorio di riferimento (arre di studio ristrette). Sembra plausibile che l’origine dell’inquinamento sia extraagricola.
 - I bassi dosaggi di terbutilazina utilizzati in superficie, la riduzione dei volumi d’acqua impiegati all’atto della distribuzione e la presunta scarsa mobilità nel suolo dell’erbicida in questione rendono difficile da capire come dai trattamenti sui terreni agricoli possa dipendere l’inquinamento della falda posta a gran profondità
- ✓ La tutela della risorsa idrica è un fatto importante, ma le autorità devono definire con precisione cosa si può o cosa non si può fare nelle zone di salvaguardia; il riferimento al “piano di utilizzo” delle ordinanze vigenti e della normativa italiana è troppo generico e ambiguo. Inoltre, se questo ha un costo, non è giusto che ricada solo sugli agricoltori in termini di riduzione del reddito ritraibile dalla coltivazione dei terreni.
- ✓ Non si deve trascurare che esistono altre possibili fonti di inquinamento per la falda acquifera, quali la mancanza di fognature in alcune zone, la presenza di attività

produttive in essere o dismesse senza la necessaria bonifica ambientale, lo sgrondo delle acque meteoriche da strade e piazzali, ecc.

- ✓ I problemi del fiume Serchio sono anche altri: primo fra tutti la carenza di manutenzione delle sponde ove si trovano formazioni vegetali sempre più sviluppate in grado di rallentare il corso dell'acqua trattenendo ogni sorta di rifiuto²; anche se si deve riconoscere che negli ultimi anni la qualità delle acque del fiume è migliorata.

3.2 I rapporti acqua-agricoltura.

L'approccio a questo tema si volge sostanzialmente su due fronti che vedono coinvolti gli agricoltori, spesso con autocritica, e il resto della comunità, rea di comportamenti non sempre favorevoli alla conservazione della risorsa acqua e degli equilibri idraulici.

Le espressioni/riflessioni ricorrenti nel mondo agricolo sono le seguenti:

- ✓ In alcune delle zone interessate dallo studio gli agricoltori praticano tuttora irrigazione per scorrimento impiegando grandi volumi d'acqua. Ciò per la sua ampia disponibilità e per la facile accessibilità ad essa. Il metodo di irrigazione, unitamente alla frequente permeabilità dei suoli, determina l'uso di grandi quantitativi d'acqua esaltando anche la percolazione e il possibile trasporto in falda di sostanze pericolose applicate alle colture.
- ✓ Le cose potrebbero migliorare ricorrendo all'irrigazione per aspersione (o a pioggia) ma ciò comporta maggiori costi. Prevalgono, così, i comportamenti tradizionali.
- ✓ La riduzione dei costi è l'ultima strategia rimasta in mano all'agricoltore per salvaguardare il proprio reddito, anche quando si tratta di irrigazioni e trattamenti per la difesa delle colture. Essi sono sempre meno frequenti e sempre più ridotti all'essenziale. I trattamenti antiparassitari sono ormai effettuati con dosi ridotte: i prodotti si distribuiscono in bassi volumi di acqua (200 l/ha) mentre in passato si facevano trattamenti con volumi decisamente maggiori (anche 600 l/ha)

² E' doveroso precisare che questo modo di vedere non è condiviso dal mondo ambientalista e dalle più moderne visioni in materia di gestione fluviale secondo le quali la vegetazione riparia, oltre ad un ruolo rilevante nel mantenimento della biodiversità, ha una fondamentale funzione di filtro protettivo dei corsi d'acqua nei confronti degli inquinanti.

- ✓ La rete scolante superficiale, un tempo vero fiore all'occhiello dell'organizzazione idraulica della Piana di Lucca, è in pessime condizioni di manutenzione, quando non completamente compromessa dall'urbanizzazione. Ciò dipende anche dal fatto che non ci sono più gli agricoltori a mantenerla e quelli che ci sono, in alcuni casi, la trascurano. Con il suo ripristino, magari a cura degli agricoltori nella veste di custodi del territorio, ma con onere per la collettività intera, si potrebbero attenuare eventuali problemi di contaminazione (effetto diluizione su un territorio più ampio).
- ✓ Le aree non coltivate e abbandonate che stanno aumentando di estensione, anche nelle vicinanze del corso del fiume Serchio e ciò mette in crisi il sistema idraulico.
- ✓ L'agricoltura è troppo frammentata e subisce la concorrenza dell'urbanizzazione; ormai la città è arrivata fino dentro i campi ed è più difficile operare in queste condizioni, anche quando si tratta di irrigazioni e trattamenti per la difesa delle colture.

3.3 Gli scenari futuri

Lo scenario sostanzialmente pessimista descritto in precedenza si riflette sulle considerazioni riguardanti gli scenari futuri, sebbene si registri la volontà di coinvolgere soggetti istituzionali in scelte che possono migliorare la situazione attuale.

Le espressioni/riflessioni ricorrenti nel mondo agricolo sono le seguenti:

- ✓ Non è sempre facile capire la posizione delle istituzioni locali in merito al futuro dell'agricoltura in rapporto alla tutela della risorsa idrica.
- ✓ Alcuni fatti, come il non meglio delineato sviluppo del Parco Fluviale del Serchio, la scarsa diffusione dei risultati analitici delle acque dei pozzi monitorati, la mancanza di rassicurazioni economiche riguardo ad eventuali processi di riqualificazioni rurale, l'incertezza sull'origine dell'inquinamento da terbutilazina, sono esempi di scarsa comunicazione fra gli agricoltori e le istituzioni.

- ✓ L'acqua è un problema di tutti, che tutti devono contribuire a risolvere, ma i cui costi non possono ricadere solo sulle spalle degli agricoltori.
- ✓ Quando in qualche modo il comportamento degli agricoltori deve scostarsi dall'ordinarietà a causa di ragioni di pubblica utilità è necessario riconoscere agli stessi agricoltori un giusto indennizzo per i mancati redditi e/o per le maggiori spese. Ciò è previsto anche dal D. Lgs. 152/2006 ("Norme in materia Ambientale") e qualcosa di simile potrebbe trovare accoglimento anche nella gestione del futuro PSR da parte della Provincia di Lucca.
- ✓ Il problema della tutela della risorsa idrica non si può risolvere imponendo agli agricoltori di astenersi dalla coltivazione del mais o peggio ancora fissando una serie di divieti che di fatto li costringono a rinunciare al normale esercizio della loro attività, ma piuttosto sforzandosi di individuare comportamenti tecnici che risultino quanto più compatibili con la tutela dei campi e pozzi e riconoscendo allo stesso tempo all'agricoltore il costo sociale che questa operazione comporta. Più che divieti e regolamenti, quindi, sarebbe opportuno accrescere il livello dell'assistenza tecnica e definire nuove strategie produttive che le aziende possano portare avanti di concerto con gli uffici tecnici deputati al controllo. Si deve arrivare ad un accordo di programma che coinvolga tutti gli Enti interessati: gli agricoltori a quel punto non si tireranno indietro.
- ✓ L'agricoltura biologica non è da considerare una soluzione al problema; si tratta di un mercato ormai congestionato e comunque le tecniche di coltivazione sono troppo lontane dalla mentalità degli agricoltori e dal tipo di organizzazione aziendale (composizione del parco macchine, disponibilità di manodopera, creazione di opportuni sbocchi di mercato, ecc.).
- ✓ Bisogna riconoscere e valorizzare il ruolo che l'agricoltura svolge sia nella costruzione del paesaggio che nella salvaguardia dell'ambiente; quei pochi agricoltori rimasti sono preziosi per la conservazione degli aspetti estetici e naturali del comprensorio. Il loro abbandono porterebbe in poco tempo all'omologazione di questi territori con le periferie urbane.

- ✓ E' importante sviluppare il senso di appartenenza della popolazione al territorio diffondendo e affermando i contenuti della cultura rurale di questi luoghi; ciò significa intraprendere un percorso sociale ed economico che passa dalla riscoperta delle tradizioni, alla promozione dei prodotti tipici, dalla organizzazione di manifestazioni popolari, alla ricostruzione della storia locale, ecc.

Gli scenari futuri sono stati anche il contesto di valutazione delle pratiche agricole alternative utilizzate, tra l'altro, nei campi dimostrativi. Come evidenziato nel paragrafo che segue, durante lo svolgimento di tale fase un evento esterno al progetto è intervenuto a condizionare il lavoro.

4. Valutazione delle tecniche alternative nell'ambito del Comitato Tecnico – Scientifico

Dopo la sua costituzione avvenuta nel corso degli incontri con gli agricoltori, il comitato ha analizzato e discusso i documenti prodotti in seno al progetto riguardanti soprattutto l'individuazione delle pratiche agricole sostenibili (D21).

In particolare sono state valutate le proposte formulate sulla conduzione alternativa dei sistemi maidicoli esaminando tutti i principali segmenti della tecnica colturale quali: l'avvicendamento, le lavorazioni del terreno, l'impiego di cover-crops, il livello di intensificazione da adottare, i possibili modelli di gestione agronomica, il controllo delle erbe infestanti, ecc. La discussione ha offerto l'opportunità di uno scambio di competenze tra il mondo tecnico – scientifico e il comparto produttivo agricolo consentendo ad entrambi di meglio percepire la natura del problema che si sta affrontando. Così, da un lato gli agricoltori hanno avuto modo di meglio entrare nelle logiche dell'agricoltura a basso impatto e dall'altro i rappresentanti del comparto tecnico – scientifico hanno avuto la possibilità di percepire meglio le difficoltà tecnico – organizzative che le aziende locali devono affrontare per adeguarsi a nuove tecniche. A questo riguardo è risultata utile l'attività di divulgazione svolta da Lucca Agricola in merito ai campi dimostrativi e l'organizzazione di seminari tecnici riguardanti in particolare i principi della lotta guidata alle malerbe e l'impiego di strategie alternative alla terbutilazina nel diserbo del mais.

Nel corso della propria attività i componenti del comitato provenienti dal mondo agricolo hanno progressivamente maturato una maggiore consapevolezza del ruolo sociale che la loro attività riveste (a tal punto da essere oggetto di un progetto a finanziamento comunitario) e dell'importanza che può assumere nel quadro di una gestione conservativa di porzioni di territorio ambientalmente vulnerabili. Ciò, come si vedrà in seguito, ha anche condotto ad alcune rivendicazioni legate proprio a tale ruolo.

In questo quadro si è dovuto registrare un fatto nuovo, cioè l'approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana delle norme tecniche per la regolamentazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio (Allegato 2). Tale documento ha di fatto "scavalcato" l'attività in corso anticipando in parte i risultati della task 4 del progetto Serial Wellfir, cioè l'individuazione delle pratiche agricole "amichevoli" e quindi nella formulazione di una proposta di gestione agricola degli spazi rurali ricadenti all'interno delle zone di rispetto (ristretta e allargata) dei campi pozzi. Preso atto di questa importante novità, la discussione all'interno del comitato si è spostata sull'esame della regolamentazione regionale.

La regolamentazione è stata valutata come penalizzante per il comparto agricolo, sebbene migliorativa rispetto alle ordinanze attualmente vigenti, e tale da ridurre fortemente se non annullare le scelte di natura imprenditoriale nella coltivazione dei terreni ricadenti all'interno dell'area di rispetto ristretta. Ciò almeno con riferimento all'ordinarietà dell'agricoltura lucchese. Tale valutazione negativa permane anche per le norme che regolamentano l'area di rispetto allargata (la regolamentazione è considerata "fortemente condizionante le scelte dell'agricoltore") ma si ammette la possibilità di compiere ancora scelte imprenditoriali che possono legarsi con alcuni strumenti di sostegno economico all'agricoltura (es. il PSR della Regione Toscana).

Superata la fase di mera valutazione qualitativa delle norme proposte dalla Regione Toscana il comitato e, soprattutto, gli agricoltori in esso rappresentati sono passati alla valutazione degli scenari futuri che vengono a crearsi in conseguenza della nuova regolamentazione.

In una prima fase si è preso atto della convergenza del quadro normativo, della volontà politica e del quadro conoscitivo posto alla base della regolamentazione (costituito da tre studi specificatamente commissionati allo scopo: indagine idro-geologica, indagine agronomica e censimento dei centri di pericolo) rispetto all'opportunità di porre limitazioni all'esercizio della pratica agricola.

Partendo da questo presupposto il comitato tecnico – scientifico è giunto a sottolineare come l'attività agricola consentita nell'area di salvaguardia si allontani fortemente dall'ordinarietà tipica degli ambienti di riferimento (Piana di Lucca) e di fatto costringa l'imprenditore ad operare una profonda revisione dei piani di organizzazione aziendale e delle modalità di conduzione delle colture, con pesanti conseguenze sulla redditività economica dell'impresa. La riduzione della redditività dell'attività agricola e dei valori di mercato dei terreni di proprietà privata sono visti come la principale conseguenza della regolamentazione prodotta dalla Regione Toscana, ma da essa scaturisce anche un fatto nuovo: la consapevolezza dell'importante ruolo sociale e ambientale dell'agricoltore come gestore del territorio nelle aree di salvaguardia. Combinando le due questioni ne è nata una proposta che il comitato intende portare all'attenzione sia dei partner di progetto in quanto tali, sia dei soggetti istituzionali coinvolti nella regolamentazione dell'area di salvaguardia.

Tale proposta si configura nei seguenti termini:

- ✓ sebbene fortemente penalizzanti nei confronti delle scelte imprenditoriali dell'agricoltore, le norme tecniche della regolamentazione possono essere accettate in quanto consentono comunque una residua possibilità di coltivazione
- ✓ a fronte delle limitazioni imposte il comparto agricolo chiede, però, un indennizzo economico i cui costi potranno essere inseriti tra le voci dell'art. 33 della Regolamentazione; tale indennizzo nel caso dell'area di rispetto ristretta dovrà ripagare l'agricoltore di una gestione degli spazi rurali conforme alle severe esigenze di salvaguardia dell'area (manutenzione della rete scolante, semina di colture di copertura in grado di intercettare nutrienti e fitofarmaci, ecc.) e profondamente diversa dall'ordinarietà di zona (contesto di riferimento per la determinazione dell'indennizzo), mentre nell'area di rispetto allargata, dove si prevede l'adeguamento del comportamento degli agricoltori ai disciplinari messi a punto dalla Regione Toscana per l'agricoltura integrata, l'indennizzo dovrà essere pari al premio previsto dall'attuale PSR per tali forme di coltivazione
- ✓ la richiesta di indennizzo mira a mantenere la redditività dell'attività agricola nell'area di salvaguardia, condizione che ne minimizza i costi di gestione e dà un significato economico al ruolo di custodi del paesaggio e del territorio che la società sempre più attribuisce agli agricoltori.

5. Conclusioni

Ormai molti economisti sono concordi nel ritenere che l'agricoltura rappresenti la forma più conveniente di gestione del territorio. L'idea di affidare agli agricoltori compiti di tutela ambientale costituisce infatti uno dei capisaldi della nuova PAC e nasce dalla convinzione che solo l'attività rurale, grazie all'ampia distribuzione superficiale, può assolvere con efficacia a quelle funzioni di presidio del territorio che altrimenti risulterebbe anti-economico affidare ad altri.

Il problema diventa semmai quello di riuscire a far convergere quanto più possibile i legittimi interessi degli agricoltori con quelli delle comunità civili che risiedono sullo stesso territorio o che a tale territorio sono legate dall'uso di risorse e/o beni.

La proposta del comitato tecnico-scientifico sembra dunque orientarsi nel senso dei principi sopra esposti; se non è possibile svolgere una "ordinaria" attività agricola nelle aree di rispetto è necessario chiedere agli agricoltori di modificare anche profondamente il proprio comportamento fino a sostituire la funzione-obiettivo dell'azienda (massimizzare il reddito) con quella di prevalente utilità pubblica (massimizzare la salvaguardia della risorsa acqua). Il costo di questa operazione dovrà gravare però, in maniera equanime, su quelli che sfruttano questa risorsa e non solo sui bilanci delle aziende agricole.

Le norme tecniche di gestione dell'area di rispetto ristretta approvate dalla Regione Toscana sono, a giudizio degli agricoltori, talmente vincolanti da scoraggiare, nel comprensorio in oggetto, qualsiasi forma di sfruttamento economico e quindi si ritiene preferibile concordare con il "gruppo tecnico" chiamato a gestire tali zone gli interventi più opportuni da effettuare per assicurare la salvaguardia dei campi pozzi; per l'area di rispetto allargata invece appare possibile attenersi alle norme dell'agricoltura integrata e, pur con i limiti previsti, procedere ad una utilizzazione agricola del territorio mantenendo una sufficiente autonomia decisionale per poter condurre l'impresa secondo criteri economici.

A fronte di questi impegni gli agricoltori richiedono un indennizzo che dovrà essere adeguatamente argomentato e attentamente concordato con le istituzioni competenti, ma che costituisce il punto di partenza per ogni possibile collaborazione con il mondo rurale.

L'alternativa, soprattutto nell'area di rispetto ristretta, potrebbe essere l'abbandono colturale, ipotesi tutt'altro che augurabile in considerazione delle difficoltà che ciò comporterebbe in termini di

gestione degli spazi interessati (ancora di proprietà degli ex-agricoltori) e ai costi che sarebbe comunque necessario sopportare per assicurare una pur minima manutenzione dell'area.

Infine, non si deve trascurare che la progressiva estensione della aree incolte avrebbe conseguenze tutt'altro che trascurabili sulla conformazione paesistica dell'area producendo un deterioramento significativo dei valori estetici e culturali del comprensorio, in buona parte interessato dalla istituzione del Parco Fluviale del Serchio.

Lucca, 20 agosto 2006



Programma LIFE Ambiente

Progetto “SERIAL-WELLFIR”

Riabilitazione Integrata dei campi pozzi alimentati dal fiume Serchio

Task 4 - subtask 4.2

Valutazione collaborativa delle pratiche agricole alternative

Report sulla valutazione collaborativa delle attività agricole

Deliverable 23

Allegato 1 – verbali degli incontri con gli agricoltori



COMUNE DI LUCCA
Settore 7 – Tutela Ambientale



Scuola Superiore
Sant'Anna
di Studi Universitari e di Perfezionamento

Riunione CIRCOSCRIZIONI 2 e 4 - 12 GIUGNO 2006

Malcontento per la situazione dell'agricoltura e scoraggiamento per il futuro

L'acqua c'è solo per le cartiere, fra poco non ci sarà più acqua per irrigare

La rete di sgrondo delle acque in eccesso versa in gravi condizioni: non ci sono più gli agricoltori a sistemarla e quelli che ci sono se ne disinteressano.

Non pensano che i pesticidi possano arrivare ad inquinare la falda

La falda è a 6 m come fanno ad arrivarci i pesticidi?

Bisogna che il comune o chi per esso specifichi bene cosa si può dare nelle zone di rispetto, che fitofarmaci e che concimi si possono utilizzare e in che dosi

Il riferimento che si fa nelle ordinanze del sindaco ad un piano di utilizzazione non meglio precisato è ambiguo

A Salicchi ci sono gli impianti sportivi e lì ci viene dato tutto quello che serve e nessuno dice nulla

Ci sono i drogati e i cani che vanno a fare i loro bisogni

Prima accanto al pozzo ad uso domestico ci si faceva la fogna e non ci sono mai stati problemi

Sono le cartiere che usano la TBA ed altri fitofarmaci contro le alghe

Poi la colpa si dà sempre ai più piccoli

Il problema del Serchio non è solo la TBA

Il corso del fiume non è ben tenuto: ci sono numerose microdiscariche e le sponde non sono pulite

Ci sono canneti e piante che ostacolano il corso dell'acqua e fanno fermare spazzatura ed altri rifiuti

Ci sono già stati casi di inquinamento industriale, ma non ci sono mai stati casi di inquinamento agricolo anche quando il territorio era più coltivato e coltivato più intensamente (verdura e frutteti)

Le cartiere oltre ad inquinare modificano l'andamento delle piezometriche e consumano una grande quantità d'acqua

Tutte le zone cementificate (strade, piazzali, urbanizzato, ecc.) creano acque (sporche) che vanno a finire nel Serchio: quello non è inquinamento?

L'agricoltura è rimasta poca cosa; l'inquinamento non può venire dall'agricoltura: trovate i colpevoli altrove

Ripristinare la rete scolante; l'eventuale inquinante si distribuirà su una superficie più ampia non se ne può fare carico solo l'agricoltore

Anche la PAC (condizionalità) richiede queste cose

È importante che lo facciano tutti se no l'acqua mi si concentra nella mia azienda dove ho riscavato i fossi

Potrebbe essere un'opportunità di reddito per l'agricoltore (PSR)

Il consorzio di Bonifica è un po' latitante; è a Bientina

Comunque l'area di cui stiamo parlando è meno problematica di Capannori dove invece l'acqua sgronda con maggiore difficoltà

Altro problema l'abbandono di aree prima coltivate; anche nelle zone vicine al fiume

L'agricoltura è troppo frammentata; ormai si coltivano zone che sono in città

È più difficile operare in tali aree che in aperta campagna

I depuratori della cartiera puzzano; non ci si resiste

I pesci non muoiono, anche se nei fossi ci vanno gli scarichi delle cartiere ci sono abituati

Cattivo uso dell'acqua in agricoltura non se ne fa; anche se si usa troppo acqua questa ritorna al fiume o in falda dunque non c'è spreco perché non si perde

L'acqua dei campi va a riempire i laghetti e gli invasi

Ci vuole tanta acqua perché il terreno è ghiaioso, molto permeabile

Prima la provincia di Lucca era tutta irrigua

Il problema del consumo dell'acqua a Lucca non esiste

Quando finirà l'acqua nella piana di Lucca vuol dire che gli altri sono già morti di sete

Può andare bene cambiare diserbo se necessario

Non è un problema (sempreché l'altro prodotto sia efficace e ugualmente costoso)

Ci devono dire (l'ARPAT) però cosa si deve (o si può) fare

Cambiare coltura: chiudo i battenti

Ma poi a cosa serve tanto diserbare devo diserbare ugualmente

La concimazione: qualcosa devo dare alle colture perché possano venire

Cambiare lavorazione: non sembrano convinti che possa essere una cosa importante

Ci sono rimasti solo prati ed orti

Riunione CIRCOSCRIZIONE 6 “S. ALESSIO” - 15 GIUGNO 2006

L'esproprio di 46 ha per la costruzione del campo del golf?

Ora cosa ci venite a chiedere se volete levare di torno l'agricoltura

Il comune è come un ospedale dove un'infermiera dà un calmante e un'altra infermiera dà un'eccitante allo stesso paziente

Non si sa che pesci prendere; è una situazione ondivaga

La TBA non viene da qui, viene dal Serchio; ormai non c'è più mais

Fate i controlli sulle cartiere

Manca una sufficiente divulgazione dei risultati dell'indagine

L'ARPAT prende i campioni d'acqua ma nessuno sa nulla dei risultati

C'è chi beve l'acqua dei pozzi, poi dopo tre anni viene fuori che è inquinata

L'acqua è un problema di tutti, non solo degli agricoltori

Il campo da golf non si fa più perché è caduto il sindaco (cioè per una evenienza politica) e non perché non aveva senso e nessuno lo voleva

Come mai l'ATO non è coinvolta? E L'ASL? E le associazioni di categoria? E la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura?

Mancano troppi protagonisti

Perché non è previsto un titolo preferenziale nel PSR per chi coltiva i terreni vicino ai pozzi?

L'ATO potrebbe prevedere un indennizzo per gli agricoltori che perdono reddito a causa delle limitazioni poste nella conduzione delle colture

Quando ci si scosta dall'ordinarietà nella gestione dell'azienda e si manda all'aria un intero sistema produttivo (seppur piccolo) si deve intervenire con degli incentivi (legge Galli)

Se si devono ricaricare 0.03 € sui consumi dei pisani e dei livornesi si fa e quei soldi si danno agli agricoltori

Non si può pagare qui quello che si sfrutta da un'altra parte

E bisogna calcolare anche i danni passati, anche di chi ha già chiuso l'azienda

Non si può risolvere il problema dicendo agli agricoltori non fate più mais o peggio ancora non fate più niente (niente concimi, niente letame, niente fitofarmaci, ecc.)

Perché non ci fate i ciclamini così l'acqua profuma e i pisani e i livornesi sono più contenti

Intanto non è ancora stata approvata dalla regione Toscana la normativa per la conduzione delle aree di rispetto dei pozzi, delimitate secondo criteri idro-geologici piuttosto che geografici

Il parco fluviale che senso ha? Non basta mettere un cancello per fare un parco

Il comune ha usurpato terreni che non sono suoi, mettendoci sopra il vincolo del parco

È possibile riconvertire le produzioni agricole, ma i costi chi ripaga? Gli agricoltori come al solito?
Io posso collaborare, ma solo se trovo persone serie, competenti e credibili
Un problema sono anche la mancanza delle fognature; va a finire tutto nel fosso Freddanella e da lì nel Serchio
Altri problemi sono l'area Nencini che è proprio vicino ai pozzi e dove sono interrato cisterne piene di idrocarburi pericolosi utilizzati in passato per la rigenerazione dei pneumatici e abbandonate ormai da dieci anni e che si possono forare e non sono state ancora rimosse
C'è un laghetto pieno di rifiuti a 5 m dai pozzi
Guardate anche queste cose qui oltre la TBA
Il paesaggio senza agricoltura non ha senso; nessuno vorrebbe a vedere un ammasso di rovi
Bisogna sottolineare l'importanza che quella poca agricoltura rimasta gioca nella zona
Il parco può avere un senso se si promuovono e si sostengono le filiere dei prodotti tipici, i punti vendita, forniture ai ristoranti, ecc.
Quando si dà l'autorizzazione per aprire un supermercato perché non si prevede di destinare un'area alla vendita di prodotti tipici locali?
Che controllo hanno gli agricoltori sul progetto? La funzione del Comitato tecnico
Secondo alcuni il progetto non risponde alle finalità del finanziamento europeo
Bisogna fare un accordo di programma per avere i finanziamenti per gli indennizzi
Bisogna chiamare a raccolta tutte le istituzioni con uno scopo comune e gli agricoltori non si tireranno indietro
Perché non convocare il nuovo assessore all'agricoltura?
Poi c'è il problema di quantificare questi indennizzi

Allegato 3 - Riunione CIRCOSCRIZIONE 5 “NOZZANO-FILETTOLE” - 19 GIUGNO 2006

Dal 1910 mi hanno espropriato i campi vicino ai pozzi di Filettole (Vecchiano) e poi me li hanno ridati in affitto (e poi in uso gratuito) e non c'è mai stato nessun problema di inquinamento è terra buona, fine, ottima per gli ortaggi

Hanno recintato (il comune di Livorno) e la provincia di Pisa ci ha messo la sbarra (senza lucchetto però); l'hanno fatto per il pastore che ci portava sempre le pecore; noi ci facciamo le patate

Non si può usare nulla neppure il letame; applicano alla lettera il 152/99

L'inquinamento bisogna vedere da dove viene; il mais da noi non si irriga, si irrigano solo gli ortaggi

Qui a Nozzano e a S. Maria a Colle non si irriga

E il concime non può arrivare fino ai pozzi che pescano a 40 m di profondità

L'inquinamento viene da sopra, nei tratti precedenti del Serchio

Se si deve dare una bastonata a chi si dà? Ai più deboli: guarda là c'è uno sciabigotto su un trattore

Le cartiere sono quelle che usano di più l'acqua e quindi sono quelle potenzialmente in grado di inquinarla

Ma poi se si dessero tanti fitofarmaci come farebbero a venirci le colture successive? In orticoltura le successioni sono rapide e bisogna starci attenti

Noi l'acqua si beve direttamente dal pozzo, prima che ci aggiungano il cloro

Negli ultimi anni l'acqua del Serchio è migliorata e ora ci sono anche i pesci

Da altre parti irrigano a scorrimento e ne buttano via tanta di acqua che poi percola in profondità e può anche trasportare delle sostanze

Da fare a scorrimento o a pioggia c'è la sua differenza

Ma gli agricoltori fanno lo scorrimento perché l'hanno sempre fatto; è difficile fargli cambiare idea

Prevalgono i comportamenti tradizionali e così ti “pestano” ancora più facilmente

Ormai lavorano solo i contoterzisti; non c'è più nessuno che fa l'aratura a 40 cm

Dopo un mais arato si fa l'orzo senza arare

Prima con la botte si davano 600 l/ha oltre se ne dà meno di 200 l/ha

L'agricoltura in Italia è morta e la nostra è già sepolta

Ridurre i costi è la sola cosa che possiamo fare; non si usano fitofarmaci in eccesso perché costano

In passato era diverso; i commercianti facevano aumentare le dosi

Ci sono voluti 10 anni per farle abbassare

L'agricoltura biologica c'è ne è troppa; e poi come fanno a farla? Chi la controlla? Se si parla di agricoltura biologica io me ne vado

La barbabietola da zucchero l'hanno levata chiudendo gli zuccherifici; ora ci leveranno tutto il resto per sfinimento

Agli agricoltori non gliene frega niente di fare i guardiani del territorio, gli importa solo di produrre dei beni e di farlo in maniera soddisfacente e non gli importa neppure di quanto costa produrre quel bene; l'importante è che sia "bello"

E pensare che l'agricoltura ne mantiene di gente (rivenditori, cementieri, industrie meccaniche, di fitofarmaci, di concimi); in agricoltura se ne consuma di prodotti

Ora è finito tutto, ma questa gente cosa andrà a fare?

Le ore di lavoro del contadino invece non si contano; non valgono niente?

L'agricoltura è diventata un hobby, la puoi fare se hai un altro lavoro

Cosa sono disposti gli altri a riconoscerci? Mentre si tagliava l'erba per l'accesso al parco fluviale uno si legava una scarpa su una pietra e ha detto: Mah non c'avevi altro posto dove andare a tagliare l'erba?

La gente non è abituata ai lavori di campagna: se passi con il trattore fai un polverone

Comunque ci può essere compatibilità fra il parco fluviale e l'agricoltura



Programma LIFE Ambiente

Progetto “SERIAL-WELLFIR”

Riabilitazione Integrata dei campi pozzi alimentati dal fiume Serchio

Task 4 - subtask 4.2

Valutazione collaborativa delle pratiche agricole alternative

Report sulla valutazione collaborativa delle attività agricole

Deliverable 23

Allegato 2 – deliberazione della G.R. Toscana 419/2006



COMUNE DI LUCCA
Settore 7 – Tutela Ambientale



Scuola Superiore
Sant'Anna
di Studi Universitari e di Perfezionamento



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-06-2006 (punto N. 7)

Delibera

N .419

del 12-06-2006

Proponente

MARINO ARTUSA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:*Gilda Ruberti

Estensore: Alessandra Pei

Oggetto:

D. Lgs. 152/2006 - Individuazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio nel comune di Lucca.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI	MARINO ARTUSA	ANNA RITA BRAMERINI
AMBROGIO BRENNIA	SUSANNA CENNI	RICCARDO CONTI
AGOSTINO FRAGAI	FEDERICO GELLI	ENRICO ROSSI
GIANNI SALVADORI	MASSIMO TOSCHI	MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

GIANFRANCO SIMONCINI

*ALLEGATI*N°: 3

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ril. all. a
B	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. b
C	No	Cartaceo	rif. all. c

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" parte terza, Sezioni II e III con particolare riferimento agli articoli 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), 154 (tariffa del servizio idrico), 163 (gestione delle aree di salvaguardia);

Vista la legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 "norme di attuazione della legge 5.1.1994 n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche" con particolare riferimento all'articolo 2 "delimitazione degli ambiti territoriali ottimali" che inserisce il comune di Lucca nell'Ambito territoriale n. 1 Toscana Nord,

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome il 12 dicembre 2002 "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.":

Vista la D.G.R.T. 225/2003 che individua i corpi idrici superficiali e sotterranei significativi della Toscana.

Visto il piano di tutela delle acque redatto ai sensi del D.Lgs 152/1999 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale N°6 del 25 gennaio 2005 .

Considerato che le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, in quanto aree a specifica tutela, sono previste tra i contenuti del piano di tutela redatto sia ai sensi dell'allegato 4 dell'ex D.lgs 152/99 che ai sensi dell'allegato 4 (parte B) alla parte terza del D.Lgs 152/2006, in termini di loro rappresentazione cartografica e di misure adottate di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento

Considerato che sull'acquifero significativo della pianura di Lucca insiste il campo pozzi per consumo umano di S. Alessio che rifornisce il cosiddetto acquedotto sussidiario di Pisa-Livorno, per l'approvvigionamento idrico delle città di Livorno e Pisa, e di S. Alessio-Lucca, per l'approvvigionamento idrico della città di Lucca, per un totale complessivo di risorse idriche captate pari a circa 500 l/sec,

Considerato che il suddetto campo pozzi ricade nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n. 1 denominato Toscana Nord

Preso atto che le risorse captate dal campo pozzi di S.Alessio presentano concentrazioni di pesticidi prossime ai limiti di potabilità dell'acqua erogata, determinando notevoli preoccupazioni per la vastità del bacino di utenza servito e per l'impossibilità di reperire in loco risorse alternative;

Verificata pertanto la necessità di individuare con urgenza l'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio prevista dal sopracitato articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al fine di prevenire evidenti gravi disagi per il mancato utilizzo del campo pozzi in questione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 94 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è la Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, ad individuare le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano distinte in zone di tutela assoluta e zona di rispetto, nonché a disciplinare all'interno della zona di rispetto, determinate strutture o attività,

Visto l'accordo di programma per la Tutela delle falde del campo pozzi di S. Alessio stipulato in data 16/06/2003 tra il ministero dell'ambiente, la regione toscana, la provincia ed il comune di Lucca, l'Autorità di bacino del fiume Serchio, l'ARPAT e le A.A.T.O. 1,2, 5 ed in particolare l'art. 6 che stabilisce, tra le azioni a medio termine, che l'A.A.T.O. 1 si impegni, avvalendosi della collaborazione del gestore del servizio idrico, e di concerto con il Comune di Lucca ed il gestore, ad elaborare una proposta di individuazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O. n. 1 "Toscana Nord" :

- n. 51 del 22.12.2003 "Area di Salvaguardia pozzi S. Alessio. Proposta di delimitazione. Approvazione" con la quale vengono approvate sia la proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia distinte in zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata effettuate rispettivamente con criterio geometrico, la prima, e con criterio idrogeologico, le seconde, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006 e delle linee guida di cui all'Accordo del 12 dicembre 2002, nonché una bozza di normativa tecnica per la regolamentazione delle attività all'interno dei perimetri individuati
- N° 46 del 22/12/2004 con la quale si approvano le modifiche e le integrazioni apportate alle norme tecniche per la regolamentazione delle attività all'interno del perimetro delle aree di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio, a seguito delle osservazioni e richieste della Regione Toscana settore tutela delle acque interne e costiere, dalle associazioni di categoria (Confederazione italiana agricoltori e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Lucca) e dalla Circostrizione n°6 del Comune di Lucca, agli atti del settore tutela delle acque interne e del mare-servizi idrici.

Ritenuto opportuno ricorrere alla proposta di individuazione dell'area di salvaguardia del Campo pozzi di S. Alessio approvata dall'A.A.T.O. n. 1 con delibera del Consiglio di Amministrazione N° 46 del 22/12/2004, e di acquisirla come base per la formulazione della proposta regionale;

Preso atto che la Regione Toscana ha con nota n° 124/37951/27.04 reso noto al Comune di Lucca, alla Provincia di Lucca, all'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, All'A.A.T.O. 1 Toscana Nord, l'avvio del procedimento, incaricando l'Amministrazione Comunale di Lucca di rendere noto ai proprietari dei terreni ricadenti all'interno dei perimetri proposti, l'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 fornendo anche gli estremi per poter prendere visione degli atti relativi alla proposta di delimitazione.

Preso atto dell'avvenuta notifica, come da nota del Comune di Lucca n. 108603/27 del 13 sett. 2005, agli atti del settore tutela delle acque interne e del mare – servizi idrici.

Ritenuto opportuno, in attesa dell'adozione del piano di tutela delle acque da redigersi ai sensi della nuova normativa, D.Lgs 152/2006, addivenire all'individuazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio;

Tenuto conto che gli elaborati adottati con il presente atto dovranno essere sottoposti al confronto con i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela e nella gestione della risorsa idrica estratta dal campo pozzi di S. Alessio al fine di acquisire le opportune e necessarie riflessioni e osservazioni, come specificatamente previsto dall'art. 121 del D.Lgs n. 152/2006, fino all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale;

Tenuto conto che il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio espresso ai sensi del citato art.121 del D. Lgs n. 152/2006 è vincolante e deve essere espresso entro 120 giorni dall'adozione della presente proposta;

Rilevata la necessità di porre in essere quale misura di salvaguardia ai sensi dell'art.121 comma 2 del D.Lgs 152/2006 il divieto dell'adozione da parte degli enti territorialmente competenti, di nuove previsioni dell'uso del territorio che possano andare in contrasto con quanto stabilito dalle norme tecniche di cui all'allegato B alla presente decisione.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di adottare la proposta di delimitazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi ad uso idropotabile di S. Alessio, nel Comune di Lucca, costituita dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
 - perimetrazione dell'area di salvaguardia (allegato A alla presente decisione)
 - Norme tecniche per la regolamentazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio-Lucca (allegato B alla presente decisione)
 - schema di piano di utilizzazione (allegato C alla presente decisione)

2. di incaricare il Settore "Tutela delle acque interne e del mare-servizi idrici" della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali di:
 - a) trasmettere la presente proposta di delimitazione, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006, per la parte di rispettivo interesse, ai soggetti istituzionali coinvolti nella tutela e nella gestione della risorsa idrica estratta dal campo pozzi di S. Alessio;
 - b) sviluppare il confronto con tutti i soggetti di cui alla precedente lettera a) ai fini della elaborazione della proposta definitiva di delimitazione;


3. di porre in essere quale misura di salvaguardia ai sensi dell'art.121 comma 2 del D.Lgs 152/2006 il divieto dell'adozione da parte degli enti territorialmente competenti, di nuove previsioni dell'uso del territorio che possano andare in contrasto con quanto stabilito dalle norme tecniche di cui all'allegato B alla presente decisione.

Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 9/95 - è pubblicato per intero, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

GILDA RUBERTI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI



ALLEGATO B

NORME TECNICHE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA DI SALVAGUARDIA DEL CAMPO POZZI DI S. ALESSIO - LUCCA

(art. 94 del D.Lgs 152/2006)

INDICE

INDICE	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DELLE NORME.....	3
ART. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ AREA DI SALVAGUARDIA.....	3
ART. 3 - CRITERI DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DI SALVAGUARDIA.....	3
ART. 4 - A DEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.....	3
TITOLO II - PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA	4
ART. 5 - AREA DI TUTELA ASSOLUTA.....	4
ART. 6 - ZONA DI RISPETTO.....	4
TITOLO III – PROTEZIONE STATICA	5
ART. 7 - PROTEZIONE STATICA.....	5
CAPO 1 - NORME E DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI DI PERICOLO ESISTENTI	5
ART. 8 - NORME PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI ESISTENTI.....	5
ART. 9 – DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E DEGLI ALTRI CENTRI DI PERICOLO.....	6
ART. 10 - CRITERI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA INQUINAMENTO CONNESSO ALLA RETE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE.....	7
CAPO 2 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E STRUTTURE NELL’AREA DI RISPETTO RISTRETTA ED ALLARGATA	7
ART. 11 – DISCIPLINA PER L’ APERTURA DI NUOVI POZZI.....	7
ART. 12 – DISCIPLINA DELLE FOGNATURE.....	7
ART. 13 - DISCIPLINA DELLA RETE VIARIA E DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO.....	8
ART. 14 - DISCIPLINA DELL’ EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	8
CAPO 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELL’IMPIEGO DI TECNICHE AGRONOMICHE IN AMBITO EXTRA - AGRICOLO	9
SEZIONE I - NORME COMUNI ALLE AREE DI RISPETTO RISTRETTA ED ALLARGATA	9
ART. 15 - PIANO DI UTILIZZAZIONE.....	9
ART. 16 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE.....	9
ART. 17 - A VVICENDAMENTO COLTURALE.....	10
ART. 18 - LAVORAZIONE DEL TERRENO.....	10
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI TERRENI A RIPOSO E DEGLI INCOLTI.....	10
ART. 20 - RIPORTI DI SUOLO NELLE ATTIVITÀ VIVAISTICHE DI PIENO CAMPO.....	11
ART. 21 - SISTEMAZIONI IDRAULICO - AGRARIE.....	11
ART. 22 - FERTILIZZAZIONE.....	11
ART. 23 - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI.....	13
ART. 24 - LOTTA ALLE ERBE INFESTANTI.....	13
ART. 25 - COLTURE FUORI SUOLO.....	14
ART. 26 - ATTIVITÀ ZOOTECNICHE.....	14
ART. 27 - IMPIEGO DI PRATICHE AGRONOMICHE IN AMBITO EXTRA-AGRICOLO.....	14
ART. 28 - IRRIGAZIONE.....	15
SEZIONE II - NORME SPECIFICHE PER L’AREA DI RISPETTO RISTRETTA	15
ART. 29 - PRESCRIZIONI.....	15
SEZIONE III - NORME SPECIFICHE PER L’AREA DI RISPETTO ALLARGATA	16
ART. 30 - PRESCRIZIONI.....	16

TITOLO IV - PROTEZIONE DINAMICA	18
ART. 31 - ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	18
TITOLO V – GESTIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA.....	20
ART. 32 - GESTIONE TERRITORIALE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA	20
ART. 33 - COSTI DI GESTIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA.....	21
ART. 34 - DURATA DELLA LIMITAZIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA.....	22
ART. 35 - VIGILANZA E SANZIONI	22
ART. 36 - SCHEMA TIPO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE.....	23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto delle norme

Le seguenti norme tecniche definiscono la perimetrazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi sito in località S. Alessio, nel Comune di Lucca, regolamentano le attività svolte al suo interno, definiscono le azioni da mettere in atto per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Art. 2 – Elementi costitutivi dell'area di salvaguardia

L'individuazione dell'area di salvaguardia comprende:

Allegato A: perimetrazione dell'area di salvaguardia

Allegato C: schema del piano di utilizzazione.

Art. 3 - Criteri di delimitazione dell'area di salvaguardia

La perimetrazione dell'area di salvaguardia è redatta secondo i criteri di cui all'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 12 dic. 2002 "*Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art..94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Art. 4 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Il Comune di Lucca, entro 180 giorni dall'istituzione dell'area di salvaguardia, adegua il proprio strumento urbanistico recependo la delimitazione della "zona di tutela assoluta", della "zona di rispetto ristretta", della "zona di rispetto allargata" e le "Norme tecniche per la regolamentazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio".

TITOLO II - PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Art. 5 - Area di tutela assoluta

L'area di tutela assoluta è di 10 metri intorno all'opera di presa e per essa valgono le disposizioni di cui all'art.94, comma 3, del D.Lgs 152/2006.

Art. 6 - Zona di rispetto

La zona di rispetto, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata è individuata secondo il "criterio idrogeologico", come definito nelle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art.21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152" sulla base dei risultati di indagini idrogeologiche, pedologiche, agronomiche, del censimento dei centri di pericolo, dei monitoraggi della qualità delle acque sotterranee condotti da Arpat e Asl.

In particolare fanno parte del quadro conoscitivo di riferimento:

A) Indagini idrogeologiche

Indagini idrogeologiche finalizzate all'individuazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio - Lucca (art.21 del D.Lgs 152/99)

Prima fase - Individuazione e caratterizzazione dell'area di rispetto
Comune di Lucca e Studio Nollodi (Lucca) - Settembre 2003

B) Indagini agronomiche

Studio agronomico finalizzato all'individuazione ed istituzione dell'area di salvaguardia ai sensi dell'art.21 D.Lgs 152/99 per il campo pozzi di S. Alessio (LU) - Relazione tecnica

Geal S.p.A. e STAFF Studio Associato (Lucca) - Settembre 2003

C) Censimento dei centri di pericolo

Tutela e salvaguardia dello stato delle risorse idriche

Falde idriche del campo pozzi di S. Alessio Comune di Lucca - Relazione tecnica - Salvaguardia A e B

Comune di Lucca e Geom. Federico Campetti (Lucca) - Settembre 2003

Il perimetro della zona di rispetto è riportato nell' Allegato A.

TITOLO III – PROTEZIONE STATICA

Art. 7 - Protezione statica

La *protezione statica* è costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano alle aree di tutela assoluta e di rispetto, finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque interessate dalle captazioni. Essa riguarda l'eliminazione o la mitigazione dei rischi connessi con i centri di pericolo e la riconversione delle pratiche agronomiche, in modo da eliminare o minimizzare i problemi di incompatibilità tra l'uso del territorio e la qualità delle risorse idriche captate

Per l'area di tutela assoluta si applica quanto previsto dall'art.94, comma 3 del D.Lgs 152/2006.

All'interno dell'area di rispetto, sia ristretta che allargata, sono previsti interventi di *protezione statica*, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 152/2006.

La protezione statica comprende:

- I divieti di cui all'art.94 comma 4 del D.Lgs 152/2006.
- Le norme e le disposizioni per la messa in sicurezza dei centri di pericolo, così come definiti dall'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 12 dicembre 2002 e di cui al successivo Capo 1.
- La disciplina delle strutture e attività di cui al comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, riportata nei successivi Capo 2 e 3.

CAPO 1 - NORME E DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI DI PERICOLO ESISTENTI

Art. 8 - Norme per la messa in sicurezza dei pozzi esistenti

Ai sensi dell'art.94, comma 5, del D.Lgs 152/2006, le captazioni esistenti, situate nell'area di rispetto ristretta e allargata sono messe in condizioni di sicurezza. A tale scopo valgono le seguenti disposizioni:

- *tutti i pozzi, ad esclusione di quelli tipo "romano" di grosso diametro con boccapozzo sopraelevato di almeno 0,8 m sul p.c., sono muniti di testa stagna; tutti i pozzi ad uso irriguo dovranno inoltre avere la testa di boccapozzo posta ad almeno 30 cm al di sopra del piano di campagna; i pozzi "romani" sono chiusi con una copertura impermeabile, resistente ed inamovibile, provvista di dispositivo di chiusura con chiave (serratura, lucchetto, ecc.);*

- *tutti i pozzi presenti nelle zone di rispetto ristretta ed allargata e, per il resto della pianura in esame, tutti i pozzi realizzati da oltre 20 anni sono sottoposti ad un collaudo della camicia, nel tratto che va dal boccapozzo a 5 m sotto il p.c., finalizzato alla verifica delle condizioni di impermeabilità della camicia stessa. Nel caso di impossibilità del collaudo o di collaudo con esito negativo il pozzo deve essere cementato;*
- *tutti i pozzi in disuso sono cementati. La cementazione è effettuata secondo le usuali tecniche riconosciute in letteratura, tenendo conto del tipo di pozzo e della situazione idrogeologica in cui si interviene. Nel caso di pozzi di piccolo diametro la cementazione può essere effettuata totalmente con boiaccia cementizia addizionata con bentonite.*

Le verifiche e le operazioni sopra elencate sono eseguite entro 90 giorni dall'individuazione dell'area di salvaguardia da parte della Regione Toscana in base a quanto disposto dall'art.94, comma 1, del D.Lgs 152/2006.

L'avvenuta esecuzione delle verifiche e delle operazioni di messa in sicurezza è oggetto di comunicazione alla Provincia di Lucca da parte del proprietario del terreno in cui il pozzo è ubicato. Alla comunicazione è allegata una relazione, a firma di geologo abilitato, contenente la documentazione delle verifiche e delle opere effettuate e la certificazione che il pozzo è in condizioni di sicurezza.

Art. 9 – Disposizioni per la messa in sicurezza degli insediamenti artigianali ed industriali e degli altri centri di pericolo

L'Amministrazione Comunale individua ai sensi della normativa vigente i soggetti tenuti ad eseguire gli interventi per la messa in sicurezza dei centri di pericolo di cui all'art.2, riguardanti le aree industriali per le quali si dovrà:

- provvedere alla rimozione dei centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- disporre la rimozione dei centri di stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- eliminare i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- rimuovere le cisterne, i fusti interrati ed i macchinari in disuso.

L'Amministrazione Comunale comunica al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32 delle presenti norme, l'elenco dei soggetti individuati ed i provvedimenti assunti per realizzare la bonifica dei centri di pericolo. Il Gruppo Tecnico stabilisce un programma di interventi, con relativi tempi di attuazione e lo comunica alla Regione Toscana entro 180 giorni dall'istituzione dell'area di salvaguardia.

Art. 10 - Criteri per la mitigazione del rischio da inquinamento connesso alla rete di scolo delle acque meteoriche

Gli Enti competenti predispongono e trasmettono al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32 delle presenti norme, un programma annuale di interventi, con i relativi tempi di attuazione, per la periodica sistemazione, ripulitura e, se del caso, ricalibratura dei fossi e dei canali di scolo delle acque presenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata, anche allo scopo di assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti da tetti, corti, piazzali e strade.

CAPO 2 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E STRUTTURE NELL'AREA DI RISPETTO RISTRETTA ED ALLARGATA**Art. 11 – Disciplina per l'apertura di nuovi pozzi**

Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs n. 152/2006, nelle zone di rispetto è vietata l'apertura di nuovi pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica.

La realizzazione di un nuovo pozzo, oltre alle autorizzazioni o comunicazioni previste dalle disposizioni di legge, è assoggettata ad una comunicazione specifica alla Provincia in quanto elemento incidente sullo stato dell'ambiente, corredata dal progetto del pozzo e successiva certificazione della regolare esecuzione dello stesso da parte di geologo abilitato. Il progetto del pozzo contiene:

- l'ubicazione su cartografia C.T.R. alla scala 1:2000;
- la quota del p.c.;
- lo schema stratigrafico;
- lo schema costruttivo.

Le modalità di perforazione ed esecuzione del pozzo sono rilasciate alla discrezione del progettista, con la sola prescrizione, per i pozzi infissi, trivellati od altri, in cui comunque la tubazione di rivestimento della perforazione rimane anche come tubazione definitiva, che gli stessi siano alloggiati in un avampozzo profondo almeno 3 m e di diametro sufficientemente largo a consentire la creazione di una camicia protettiva continua di malta cementizia addizionata con bentonite.

Art. 12 – Disciplina delle fognature

All'interno dell'area di salvaguardia non è presente pubblica fognatura. L'Autorità di Ambito, l'Amministrazione Comunale ed il Gestore del servizio idrico attivano tutte le procedure per la realizzazione della pubblica fognatura e la depurazione delle acque reflue della zona interessata dall'area di

salvaguardia, secondo le previsioni del Piano d'Ambito, adottando tutte le tecniche disponibili per garantire la tenuta della rete di collettamento.

Completato lo schema fognario e depurativo, il Gestore del servizio idrico ne dà tempestiva comunicazione agli utenti, i quali provvedono a richiedere l'allaccio alla rete fognaria entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore.

Entro 60 giorni successivi all'allacciamento alla rete fognaria, gli utenti provvedono alla messa in sicurezza dei preesistenti impianti di trattamento, dandone comunicazione al Gestore.

Art. 13 - Disciplina della rete viaria e delle infrastrutture di servizio

In riferimento all'art.94 del D.Lgs. n. 152/2006, è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. Gli enti competenti provvedono pertanto a ricalibrare e sistemare i fossati lungo la viabilità comunale, con riassetto idraulico di tutto il sistema verso il collettore naturale.

Ai fini della corretta gestione delle opere viarie e delle infrastrutture di servizio, viene posta particolare attenzione a:

- A. realizzazione delle reti di drenaggio superficiale;
- B. controllo della vegetazione infestante, da eseguirsi con interventi non chimici;
- C. stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio;

La realizzazione di nuove strade ed opere viarie in generale, nonché di parcheggi, dovrà prevedere tutte le opere e gli accorgimenti necessari per mitigare le conseguenze di sversamenti accidentali, dimensionati in relazione al carico e alla tipologia di traffico previsto.

Tali disposizioni dovranno essere recepite dal Regolamento Comunale.

Art. 14 - Disciplina dell'edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione

Per quanto concerne l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, il Comune nell'adeguare il Regolamento Urbanistico ed edilizio per recepire le perimetrazioni delle aree di rispetto come sopra definite, prevede, per la eventuale nuova edilizia residenziale, l'allacciamento alla pubblica fognatura e comunque la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque reflue.

Le tipologie di fondazione previste dal Regolamento Edilizio Comunale per costruzioni all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico e sottoposte a parere vincolante del Gruppo Tecnico, di cui all'art.32.

I regolamenti comunali dovranno inoltre prevedere norme specifiche per la realizzazione di locali interrati, da sottoporre a parere vincolante del Gruppo Tecnico.

In ogni caso, in relazione alle condizioni di alta vulnerabilità della falda ai fini della tutela della risorsa idrica, gli strumenti di governo del territorio,

all'interno delle aree di rispetto, privilegeranno destinazioni finalizzate alla tutela ambientale e paesaggistica.

CAPO 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELL'IMPIEGO DI TECNICHE AGRONOMICHE IN AMBITO EXTRA - AGRICOLO

SEZIONE I - Norme comuni alle aree di rispetto ristretta ed allargata

Art. 15 - Piano di utilizzazione

I soggetti interessati alla coltivazione dei terreni ricadenti nell'area di rispetto ristretta e allargata presentano al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32, un "piano di utilizzazione" ai sensi dell'art.94, comma 4 del D.Lgs 152/2006.

Il suddetto piano, specifico per azienda e terreni da sottoporre a coltivazione, è presentato secondo lo schema di cui all'Allegato C e firmato dal conduttore dei terreni, ovvero dal soggetto fisico o giuridico che gestisce i suoli dal punto di vista dell'utilizzazione agricola e forestale, entro il 90° giorno precedente l'inizio delle operazioni colturali e rimane valido per i 12 mesi successivi al loro avviamento.

Nei 30 giorni successivi alla presentazione del Piano, il Gruppo Tecnico può chiedere al conduttore integrazioni o chiarimenti.

L'Autorità di Ambito approva il Piano di utilizzazione entro 60 giorni dalla presentazione, indicando le eventuali prescrizioni. Decorso tale termine, in assenza di determinazioni da parte dell'Autorità di Ambito, il Piano si intende approvato.

Nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono sospesi. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione da parte del conduttore delle integrazioni e chiarimenti richiesti. Decorso tale termine, in assenza di determinazioni da parte dell'Autorità di Ambito, il Piano si intende approvato.

Le operazioni colturali possono avere inizio solo successivamente all'approvazione del Piano di utilizzazione.

Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie

Per i trattamenti con erbicidi e geodisinfestanti, ove consentiti, è trasmessa al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32, copia della comunicazione di cui alla L.R. Toscana 36/99.

Il conduttore dei terreni è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gruppo Tecnico di eventuali inconvenienti, occorsi durante la normale conduzione agricola, che possano determinare rischi di contaminazione della falda. In particolare sono comunicati episodi di sversamento accidentale di prodotti fitosanitari, carburanti e altre sostanze pericolose che si verificano all'interno delle aree di salvaguardia.

Art. 17 - Avvicendamento colturale

All'interno delle aree di rispetto ristretta e allargata è fatto obbligo di effettuare un regolare avvicendamento delle colture erbacee nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Divieto di coltivazione su uno stesso terreno protratta per oltre due anni consecutivi delle seguenti colture: cereali estivi, cereali autunno vernini, barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, erbai annuali, colture ortive non altrimenti regolamentate e altre erbacee annuali.
- Divieto di ripetizione della coltura prima che sia trascorso un periodo pari alla naturale durata del ciclo colturale per tutte le colture da foraggio, ad esclusione dei prati stabili.
- Divieto di ripetizione di colture ortive prima che siano trascorsi i seguenti periodi:
 - due anni per cavolo, cavolfiore, spinacio, bietola, patata, pomodoro, zucchini, fava, cece, lupino, pisello, fagiolo, fagiolino, lattuga, carota, finocchio, sedano, basilico, indivia e altre ortive per le quali non è specificato un diverso limite temporale;
 - tre anni per fragola, carciofo, cardo, peperone, melanzana, melone, cipolla, anguria (cocomero) e cetriolo;
 - quattro anni per aglio e asparago.
- Divieto di successione di specie diverse appartenenti alla medesima famiglia nell'ambito delle solanacee e cucurbitacee.

Art. 18 - Lavorazione del terreno

All'interno delle aree di rispetto ristretta e allargata è vietata la lavorazione principale del terreno con rivoltamento della zolla a profondità superiori ai 30 cm. E' ammesso l'abbinamento di un'aratura nel rispetto del limite indicato con operazioni di discissura o ripuntatura condotte a profondità superiori. E' altresì ammessa la realizzazione di operazioni di scasso a profondità superiore ai 30 cm all'atto dell'impianto di coltivazioni arboree da legno e da frutto.

Art. 19 - Trattamento dei terreni a riposo e degli incolti

I terreni non sottoposti a coltivazione sono assoggettati a regolare manutenzione con almeno due sfalci annuali da effettuare all'inizio dell'estate e in autunno. Qualora si intenda ritirare definitivamente dalla coltivazione i terreni è ammessa la conversione in copertura forestale mediante interventi tesi a favorire l'insediamento di specie di pregio naturalistico. Tale conversione è programmata e descritta nel piano di utilizzazione.

Art. 20 - Riporti di suolo nelle attività vivaistiche di pieno campo

E' ammesso, purché previsto nel piano di utilizzazione, il periodico riporto di terreno nei vivai per compensare le asportazioni dovute al prelievo di piante con pane di terra. Tuttavia, è fatto obbligo di dimostrare la provenienza del

terreno e le condizioni che assicurano l'assenza di sostanze inquinanti che possono minacciare la falda acquifera.

Art. 21 - Sistemazioni idraulico - agrarie

E' fatto obbligo di mantenere e, ove necessario, di ripristinare il sistema di scoline, fossi collettori e altre sistemazioni idraulico - agrarie capaci di garantire il rapido allontanamento delle acque dai terreni. Tali interventi possono essere svolti unicamente con operazioni meccaniche escludendo l'impiego di prodotti fitosanitari e sostanze chimiche potenzialmente capaci di inquinare la falda acquifera.

Art. 22 - Fertilizzazione

Gli agricoltori che intendono effettuare apporti di fertilizzanti al terreno presentano, unitamente al piano di utilizzazione, un "piano di fertilizzazione" redatto secondo quanto indicato nell'Allegato C.

L'apporto di elementi fertilizzanti è ammesso nelle seguenti misure massime:

- Azoto: 170 Kg/ha. Sono da computare tra le concimazioni azotate gli apporti conseguenti al pascolo e alla stabulazione del bestiame, ove consentiti.
- Fosforo: 150 Kg/ha di P_2O_5 di cui almeno il 70 % in presemina; la rimanente frazione deve essere distribuita con localizzazione alla semina.
- Potassio: 200 Kg/ha di K_2O di cui almeno il 70 % in presemina.
- Limitatamente alla concimazione di fondo delle colture legnose ed arboree sono ammessi i seguenti quantitativi massimi:
 - P_2O_5 : 150 Kg/ha,
 - K_2O : 250 Kg/ha.
- Per gli apporti di letame bovino è garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - tempo minimo di maturazione: 3 mesi;
 - consistenza ed umidità tali da garantirne la palabilità;
 - nel calcolo della quantità di azoto apportata dal letame è assunto un valore medio di 5 Kg/m^3 , salvo diverso riferimento scientifico di provata validità.

In ogni caso non è consentito l'impiego a fini agronomici dei seguenti materiali:

- pollina;
- compost derivanti da R.S.U.;
- fanghi e altri prodotti derivanti dalle attività di depurazione delle acque;
- scarti e sottoprodotti delle industrie agro-alimentari;

- scarti e sottoprodotti di attività produttive e industriali;
- liquami, colaticci e altre sostanze liquide o solide di origine zootecnica ad eccezione dei fertilizzanti a lenta cessione individuati nella presente regolamentazione;
- ogni altra sostanza non ricadente nella categoria dei “fertilizzanti” come definiti dalla Legge 19 ottobre 1984, n. 748.

E' vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti azotati nei periodi indicati nella tabella che segue:

Area di rispetto	Tipologia di concime	Coltura	Periodo in cui non sono ammessi spandimento e distribuzione
Allargata	Fertilizzanti minerali e organici con azoto a pronta cessione	Colture a ciclo autunno-vernino	30/09 – 28/02
		Colture ortive	In assenza della coltura se non in prossimità della semina o del trapianto
		Colture primaverili - estive	15/09 - 28/02
		Coltivazioni legnose	01/11 – 31/03
		Prati e pascoli	01/12-28/02
ristretta e allargata	Ammendanti organici e concimi minerali contenenti azoto a lenta cessione, incluso il letame bovino	Colture a ciclo autunno-vernino	01/12 – 31/01
		Colture ortive	In assenza della coltura se non in prossimità della semina o del trapianto. In copertura per colture aventi ciclo inferiore a 90 giorni.
		Colture primaverili - estive	Periodo intercorrente tra la coltura precedente e il 31/01
		Coltivazioni legnose	Nessuno
		Prati e pascoli	Nessuno

E' altresì vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:

- con terreno saturo d'acqua, gelato o innevato;
- nelle 48 ore precedenti l'intervento irriguo;
- mediante fertirrigazione, salvo che per colture fuori suolo o con sistema d'irrigazione localizzato;
- a distanza inferiore a 10 metri dai pozzi di qualsiasi natura e dalle sponde dei corsi d'acqua.

Sono vietate la bruciatura, l'asportazione e ogni altra forma di eliminazione dei residui colturali, salvo che per dimostrate ragioni fitoiatriche o, limitatamente al 50% della biomassa, per la costituzione di lettiere zootecniche.

Art. 23 - Trattamenti antiparassitari

I conduttori dei terreni ricadenti nelle aree di rispetto che intendono utilizzare prodotti fitosanitari nella protezione delle colture dalle avversità presentano, unitamente al “piano di utilizzazione”, un “piano dei trattamenti” redatto secondo quanto indicato nell'Allegato C.

Fatto salvo quanto specificamente previsto per la regolamentazione delle singole aree di rispetto, è fatto divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari nelle seguenti condizioni:

- a distanza inferiore a 10 metri dai corpi idrici superficiali;
- a distanza inferiore a 10 metri dai pozzi di qualsiasi natura.

Salvo idonea utilizzazione agronomica da motivare nel “piano dei trattamenti”, è fatto divieto di effettuare lo smaltimento delle acque di lavaggio delle botti e degli altri contenitori di miscele antiparassitarie con le seguenti modalità:

- smaltimento diretto nel terreno;
- smaltimento nei corpi idrici di superficie;
- smaltimento in sistemi fognari per i quali non è espressamente autorizzato questo tipo di immissione;
- stoccaggio, anche temporaneo, all'interno delle aree di salvaguardia.

Art. 24 - Lotta alle erbe infestanti

La lotta alle erbe infestanti, salvo che il “piano di utilizzazione” dimostri l'idoneità di tecniche alternative, è realizzata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Obbligo di praticare la pacciamatura nella coltivazione di tutte le specie che ne consentono l'utilizzazione. Nel caso sia praticata con teli plastici, essi dovranno essere obbligatoriamente rimossi entro i 15 giorni successivi alla raccolta del prodotto.
- Obbligo di effettuare una o più lavorazioni meccaniche del terreno nell'interfila di tutte le colture sarchiabili. La lavorazione meccanica può essere sostituita da interventi di pirodiserbo o altre tecniche analoghe.
- Obbligo di realizzare almeno una lavorazione del terreno ogni anno o, in alternativa, due sfalci nella conduzione delle coltivazioni legnose da frutto, dei vivai in pieno campo, degli impianti di arboricoltura da legno e di colture similari,
- Obbligo di effettuare regolare manutenzione delle tare improduttive e dell'affossatura con almeno due sfalci annuali o, in alternativa, uno sfalcio e una lavorazione meccanica da effettuare in occasione della semina ed entro 15 giorni dalla raccolta.

Art. 25 - Colture fuori suolo

Per le attività agricole nelle quali la pianta è coltivata fuori suolo in contenitori riempiti con substrati di crescita di qualsiasi natura è possibile derogare alle limitazioni proposte per le altre colture ove si dimostri, per mezzo del piano di utilizzazione, che l'attivazione di misure cautelari di carattere operativo, gestionale e strutturale consente di evitare l'esposizione del terreno alla deposizione o percolazione di sostanze fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e ogni altra sostanza capace di determinare pericoli per la falda. In ogni caso, è fatto obbligo di intercettare e trattare con tecniche capaci di eliminarne l'eventuale pericolosità per la falda le acque e i liquidi di percolazione dai contenitori e dagli eventuali banconi in cui sono svolte le operazioni colturali prima che esse siano scaricate nel terreno.

E' comunque vietato il ricorso a trattamenti erbicidi e geodisinfestanti a carico del suolo, tranne i casi di lotta obbligatoria disciplinati per legge.

Art. 26 - Attività zootecniche

Nelle aree di rispetto sono vietate le seguenti attività:

- lo stoccaggio e il trattamento di reflui zootecnici, incluso il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti.

Eventuali impianti di itticoltura potranno essere realizzati senza che lo scavo interferisca con la falda e dovranno essere completamente impermeabilizzati

Art. 27 - Impiego di pratiche agronomiche in ambito extra-agricolo

L'applicazione di pratiche di derivazione agricola in ambito extra-agricolo e nella coltivazione di orti urbani con produzione destinata all'autoconsumo familiare può avvenire nel rispetto delle norme stabilite per la conduzione agricola dei terreni, fatte salve le seguenti prescrizioni:

- Divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari, presidi medico chirurgici e biocidi ad azione erbicida e geodisinfestante;
- Obbligo di utilizzare nella difesa delle piante prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica o, ove sia necessario ricorrere ai Presidi Medico Chirurgici e ai Biocidi, di utilizzare formulati contenenti i principi attivi ammessi in agricoltura biologica;
- Dalle prescrizioni dei punti precedenti sono fatti salvi gli interventi di disinfestazione in ambito civile con finalità igienico – sanitarie, gli interventi di lotta obbligatoria disciplinati per legge e quelli che si rendano necessari a causa di pericoli gravi ed imminenti per la salute pubblica.

In ambito extra-agricolo non è richiesta la presentazione di un "piano dei trattamenti" per superfici inferiori a 1.500 m².

Art. 28 - Irrigazione

L'utilizzo di acque superficiali o sotterranee captate da zone esterne all'area di salvaguardia e destinate a scopo irriguo all'interno dell'area di salvaguardia deve essere oggetto di comunicazione annuale al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32, da parte dell'utilizzatore.

La comunicazione deve contenere:

- gli estremi dell'atto di concessione di derivazione o della licenza di attingimento;
- l'individuazione catastale dei terreni irrigati;
- l'analisi chimica dell'acqua, finalizzata all'individuazione dei principi attivi presenti nei pesticidi; sono incluse nelle analisi le acque prelevate dal fiume Serchio

SEZIONE II - Norme specifiche per l'area di rispetto ristretta

Art. 29 - Prescrizioni

Nell'area di rispetto ristretta, fatte salve le disposizioni di carattere generale, è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- La fertilizzazione azotata, nel limite di un apporto massimo di 170 Kg/ha di azoto, può essere realizzata solamente con i concimi a lenta cessione di seguito individuati:

Organici	Di sintesi	Organo – minerali
<ul style="list-style-type: none"> • Ammendanti compostati non derivanti da RSU • Cornunghia non torrefatta • Estratti umici • Leonardite • Letame bovino • Torbe • Umati solubili • Vermicompost da letame 	<p>I soli concimi minerali il cui lento rilascio di azoto è basato su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principi attivi prodotti da condensazione di urea ed aldeidi • inibitori della nitrificazione • incapsulamento o ricopertura del granulo di concime 	<p>Tutti i concimi organominerali contenenti azoto in forma esclusivamente organica.</p>

- E' fatto divieto di eseguire interventi con prodotti fitosanitari ad azione erbicida e geodisinfestante di qualsiasi natura.

- Limitatamente agli interventi antiparassitari da realizzare sulla parte aerea delle colture e nel rispetto dei principi della lotta guidata e integrata, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica come disciplinata dalla normativa comunitaria. Per quanto riguarda le soglie d'intervento è fatto obbligo di riferirsi ai disciplinari di produzione biologica o integrata approvati dalla Regione Toscana o, in assenza di questi, a soglie di provata validità e accettate dalla comunità tecnico – scientifica.
- Nell'attingimento delle acque utili alla preparazione delle miscele antiparassitarie è fatto obbligo di adottare un sistema di disaccoppiamento tra pozzo e botte per i trattamenti che permetta di escludere eventuali reflussi di acqua contaminata verso il pozzo o le acque superficiali.
- E' vietata la conservazione di prodotti fitosanitari e la preparazione delle miscele antiparassitarie.
- Gli apporti irrigui sono consentiti solo con l'uso di tecniche di irrigazione localizzata che assicurino l'impiego di ridotti volumi d'acqua e limitino la percolazione nel profilo del terreno.
- E fatto divieto di stabulazione di bestiame.

SEZIONE III - Norme specifiche per l'area di rispetto allargata

Art. 30 - Prescrizioni

Nell'area di rispetto allargata, fatte salve le disposizioni di carattere generale, è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- Fatto salvo il limite di 170 Kg/ha di azoto, la fertilizzazione azotata avviene nel rispetto delle prescrizioni dei disciplinari per l'agricoltura integrata approvati dalla Regione Toscana.
- Salvo limitazioni che si rendano necessarie in conseguenza degli esiti del monitoraggio delle acque di falda, è ammessa in via sperimentale e temporanea l'esecuzione di trattamenti erbicidi, geodisinfestanti e di difesa antiparassitaria nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle fasi di pre-semina e pre-emergenza delle colture e delle erbe infestanti;
 - Sono ammessi interventi erbicidi in post – emergenza della coltura e delle malerbe in presenza accertata della/e specie bersaglio del trattamento;

- E' ammessa l'esecuzione di un solo intervento annuale di geodisinfestazione quando sia accertata la presenza della/e specie bersaglio del trattamento;
- Nei limiti di cui sopra, sono ammesse la realizzazione di interventi di controllo delle erbe infestanti e di trattamenti antiparassitari nel rispetto delle prescrizioni dei disciplinari per l'agricoltura integrata approvati dalla Regione Toscana.
- E', comunque, fatto divieto di eseguire trattamenti erbicidi e geodisinfestazioni nei seguenti casi:
 - su suolo nudo, anche se non lavorato;
 - nella coltivazione di essenze da foraggio,
 - nella gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
 - nella gestione di superfici boscate;
 - per il recupero di incolti;
 - per la manutenzione delle sistemazioni idraulico – agrarie e delle opere di bonifica ed ingegneria idraulica,
 - in tutte le situazioni in cui la presente regolamentazione non prevede espressamente la possibilità di eseguire interventi con erbicidi.
- Nell'attingimento delle acque utili alla preparazione delle miscele antiparassitarie è fatto obbligo di adottare un sistema di disaccoppiamento tra pozzo e botte per i trattamenti che permetta di escludere eventuali reflussi di acqua contaminata verso il pozzo o le acque superficiali.
- Divieto di preparazione delle miscele antiparassitarie a distanza inferiore ai 10 m dai corpi idrici di superficie e dai pozzi di qualsiasi natura.
- L'irrigazione è consentita nel rispetto delle limitazioni poste per ciascuna coltura dai disciplinari per l'agricoltura integrata approvati dalla Regione Toscana.

TITOLO IV - PROTEZIONE DINAMICA

Art. 31 - Attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio

La *protezione dinamica* è costituita dall'attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio delle acque di falda, tramite la rete di punti di controllo, sulla quale eseguire un'analisi periodica e continua della qualità dell'acqua in afflusso verso le opere di captazione, al fine di verificare, con sufficiente tempo di sicurezza, l'arrivo di eventuali inquinanti provenienti dall'esterno.

Il Gestore del servizio idrico, entro 60 giorni dalla data di istituzione dell'area di salvaguardia, propone al Gruppo Tecnico (di cui all'art.32) per l'approvazione, e realizza la rete di monitoraggio tenendo conto dei tempi di infiltrazione e di transito nell'acquifero, nonché dell'uso del suolo e degli insediamenti presenti. Tale rete è costituita da due serie di pozzi piezometrici, di cui la prima è disposta tra lo spartiacque idrogeologico e i pozzi, in funzione della morfologia della falda e del territorio, mentre la seconda è realizzata in corrispondenza della zona di ricarica della falda.

I pozzi di controllo hanno profondità e caratteristiche tecniche tali da interessare interamente l'acquifero captato dai pozzi degli acquedotti.

La distanza tra i pozzi di controllo non deve essere superiore a 200 metri.

I campionamenti per i controlli sono effettuati:

- ogni 25 giorni per i pozzi collocati in prossimità dello spartiacque idrogeologico;
- ogni 15 giorni per i pozzi posti in zona di ricarica.

Le caratteristiche tecnico-costruttive dei piezometri di controllo sono:

- profondità non inferiore a m 25;
- diametro tale da consentire l'immissione di una pompa per i prelievi periodici (non inferiore pertanto a 120 mm);
- filtri su tutto lo spessore dell'acquifero (in pratica da 6 a 20 metri circa s.p.c.).

A tali controlli è aggiunto il monitoraggio chimico e microbiologico delle acque del Fiume Serchio in prossimità dei pozzi e la misura periodica, se non in continuo, della portata del corso d'acqua su almeno due sezioni, poste rispettivamente a monte e a valle del campo pozzi. Le misure in contemporanea sulle due sezioni forniranno indicazioni importanti, nei periodi di magra del fiume, sulle perdite subalveari e sulle portate di ricarica della falda utilizzata dai pozzi in esame.

Nelle more della realizzazione dei pozzi di controllo da parte del gestore, il Gruppo Tecnico, di cui all'art. 32, individua entro 60 giorni dalla data di istituzione dell'area di salvaguardia alcuni pozzi alternativi, già esistenti, da utilizzare provvisoriamente per il monitoraggio delle acque.

La rete dei punti di controllo può motivatamente subire delle variazioni nel corso del tempo.

Dell'ubicazione dei pozzi di controllo alternativi e di ogni eventuale variazione della rete di monitoraggio, dovrà essere data notizia alla Regione Toscana entro 30 giorni dalla variazione.

L'A.R.P.A.T., all'interno del Gruppo Tecnico, predispone un piano di monitoraggio della falda idrica che, utilizzando i pozzi di controllo, consenta di accertare la presenza di sostanze inquinanti in anticipazione rispetto alle analisi effettuate sulle acque emunte dal campo pozzi.

Il piano di monitoraggio deve essere inviato alla Regione Toscana entro 60 giorni dall'approvazione del perimetro dell'area di salvaguardia.

In esso sono definiti i parametri da monitorare, la frequenza dei controlli, i metodi di campionamento e i metodi analitici da utilizzare.

Qualsiasi variazione del piano di monitoraggio, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata alla Regione Toscana.

TITOLO V – GESTIONE DELL'AREA DI SALVAGUARDIA

Art. 32 - Gestione territoriale dell'area di salvaguardia

Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni degli articoli 154 e 163 del D.lgs 152/2006, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.

Per gestione dell'area di salvaguardia si intendono tutte le azioni, eseguite da soggetti pubblici e privati, preventivamente autorizzate dall'A.A.T.O. e finalizzate a:

1. definire il quadro conoscitivo delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche, pedologiche, agronomiche, antropiche ed ambientali del territorio, che possono influenzare direttamente la falda, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo;
2. attuare gli interventi di protezione statica e dinamica, necessari alla tutela della risorsa idrica a fini idropotabili, monitorarne gli effetti ed individuare le eventuali modifiche da apportare agli interventi di protezione nel caso in cui non si raggiungano i risultati attesi;
3. effettuare tutte le attività necessarie al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque di falda e delle zone di ricarica;
4. realizzare le opere finalizzate alla conservazione, al miglioramento ed alla tutela della qualità e della quantità delle acque;
5. promuovere le iniziative di informazione al pubblico sulla presenza dell'area di salvaguardia, nonché sui vincoli e sulle prescrizioni che ne conseguono, attraverso l'utilizzo di:
 - cartelli ed avvisi da posizionare nell'intorno dell'area in questione;
 - adeguate forme di divulgazione a mezzo stampa, che prestano particolare attenzione all'aspetto della salute pubblica, rivolte principalmente all'utenza ed alle scuole.

Per la gestione dell'area di salvaguardia è costituito presso la sede dell'A.A.T.O. un **Gruppo Tecnico**, presieduto dal Direttore dell'Autorità d'Ambito, composto da:

- **Autorità di Ambito** con compiti di coordinamento delle azioni e determinazione dei costi di gestione da inserire poi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- **Comune di Lucca** con compiti di raccordo con le previsioni urbanistiche all'interno dell'area di salvaguardia;
- **Gestore** con compiti di soggetto attuatore delle iniziative di protezione statica e dinamica della risorsa idrica. In particolare, per quanto riguarda la protezione statica, il soggetto gestore realizza tutte le iniziative necessarie a dare adeguata informazione al pubblico sulla presenza dell'area di salvaguardia e sulle limitazioni all'uso del territorio che essa comporta, in base anche alle indicazioni date dal Gruppo Tecnico. Per

quanto riguarda invece gli interventi di protezione dinamica realizza i pozzi di controllo necessari al monitoraggio delle acque.

A.S.L., A.R.P.A.T. Autorità di Bacino, Provincia, con compiti di controllo sulla qualità e quantità della risorsa idrica e sulle componenti ambientali che possono compromettere l'impiego della risorsa a fini idropotabili.

Il **Gruppo Tecnico** ha i seguenti compiti:

- Seguire la regolare attuazione degli interventi di protezione statica e dinamica;
- Monitorare i risultati raggiunti con l'attuazione degli interventi di protezione statica e dinamica;
- Individuare le eventuali modifiche alle azioni di protezione statica e dinamica nel caso in cui non siano raggiunti i risultati attesi;
- Individuare gli interventi necessari a fronteggiare eventuali fenomeni locali di inquinamento ambientale che possono portare a situazioni di "crisi idrica" per l'approvvigionamento idropotabile;
- Promuovere azioni di informazione a vari livelli (sostanzialmente a livello scolastico e dell'utenza) sulla presenza dell'area di salvaguardia, sul suo valore ai fini della tutela della salute pubblica e sul significato dei vincoli e prescrizioni presenti nel territorio.
- Esprimere pareri sul "piano di utilizzazione". Il soggetto che presenta il piano di utilizzazione può chiedere di esporre il piano al Gruppo Tecnico, anche mediante propri tecnici.

Il Gruppo Tecnico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi della consulenza di strutture universitarie, tecnici indicati dalle associazioni di categoria, tecnici dell'A.R.S.I.A. e liberi professionisti.

Fino al momento dell'entrata in vigore di una normativa regionale che regolamenti l'istituzione e le modalità di gestione delle aree di salvaguardia, l'Autorità di Ambito autorizza, sentito il parere del Gruppo Tecnico, i piani di utilizzazione agronomica.

Fino alla realizzazione da parte del gestore del servizio idrico dei pozzi di controllo, l'A.R.P.A.T. utilizza allo scopo pozzi esistenti indicati dal Gruppo Tecnico.

Nelle more dell'affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato al gestore unico, ai sensi del D.lgs 152/2006, i compiti previsti per il gestore del servizio idrico sono svolti dal gestore attuale.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Responsabile del Gruppo Tecnico trasmette alla Regione Toscana una relazione sintetica sui risultati del monitoraggio dell'anno precedente

Art. 33 - Costi di gestione dell'area di salvaguardia

I costi di gestione dell'area di salvaguardia sono:

- costi per l'esecuzione di studi geologici, idrogeologici, pedologici ed agronomici;
- costi per l'individuazione dei centri di pericolo puntuali e diffusi;

- costi per la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza dei centri di pericolo;
- costi di pubblicizzazione ed informazione sull'area di salvaguardia;
- costi per il monitoraggio delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque di falda, dei corpi idrici superficiali, nonché delle caratteristiche chimiche dei terreni;
- costi per eventuali indennizzi per le attività preesistenti;
- costi per i controlli sul territorio;
- costi per il funzionamento del Gruppo Tecnico.

Sono esclusi i costi per la bonifica dei siti inquinati e la messa in sicurezza dei pozzi privati esistenti, entrambi di competenza privata.

I singoli costi devono essere preventivamente approvati dall'A.A.T.O. e rendicontati annualmente dal soggetto gestore all'A.A.T.O., per il loro inserimento nella tariffa del servizio idrico.

Art. 34 - Durata della limitazione dell'area di salvaguardia

La durata della delimitazione dell'area di salvaguardia coincide con quella della più recente tra le concessioni di derivazione del campo pozzi, e non potrà comunque eccedere i 30 anni. In occasione di modifica alle modalità di conduzione e gestione dell'acquifero – variazioni permanenti delle portate di emungimento, perforazione di nuovi pozzi, disattivazioni di pozzi esistenti - l'A.A.T.O. dovrà provvedere alla richiesta di revisione dell'area di salvaguardia, in termini di perimetrazione ed integrazione dei dispositivi di protezione statica e dinamica.

Analogamente potranno essere apportate modifiche ai dispositivi di protezione statica e dinamica a seguito dell'acquisizione di nuove conoscenze relativamente al quadro idrogeologico ed idrodinamico ed alle pressioni sulle acque superficiali e sotterranee.

In ogni caso la verifica deve essere svolta ogni 10 anni.

Nel caso di chiusura temporanea di una o più captazioni, dovrà essere mantenuta la perimetrazione.

Art. 35 - Vigilanza e sanzioni

La vigilanza del rispetto delle prescrizioni normative o comunque introdotte per le aree di salvaguardia compete alla Provincia di Lucca. Nell'adempimento delle competenze di cui al precedente punto, la Provincia, in caso di accertamento di violazioni, può irrorare le sanzioni amministrative di cui all' art.134 del D.Lgs 152/2006 e prescrivere un congruo termine per l'esecuzione dei lavori e degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di normalità. Decorso inutilmente tale termine, il soggetto gestore del servizio idrico, utilizzatore delle risorse captate, può eseguire le opere e gli interventi necessari, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente che ha causato l'anomala situazione.

La Provincia definisce, nel rispetto delle linee generali del D.Lgs 152/2006 le sanzioni amministrative cui incorre chiunque violi le disposizioni contenute

nell'atto di delimitazione dell'area di salvaguardia. I proventi delle sanzioni, di cui al precedente comma, confluiscono su di un fondo provinciale destinato a finanziare gli interventi, definiti di concerto con le Autorità di Ambito territoriali ottimali, finalizzati alla tutela delle risorse idriche destinate a scopo idropotabile, con priorità per la tutela della falda oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di accertata inadempienza degli obblighi di vigilanza, il beneficiario della concessione di derivazione (A.A.T.O.) può richiedere l'intervento della Regione Toscana per il ripristino delle condizioni di normale gestione delle competenze di vigilanza e tutela delle risorse idriche captate ad uso Idropotabile

Art. 36 - Schema tipo del Piano di Utilizzazione

Il piano di utilizzazione di cui all'art.15 è redatto secondo il modello predisposto dall'A.A.T.O. allegato alla presente deliberazione (Allegato C), disponibile presso la sede in Via per Camaiore 2180 Monte S.Quirico - Lucca o sul sito internet www.ato1acqua.toscana.it.